



Data: 12/02/2015

Fonte:



acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ENERGIA ELETTRICA 12

COMUNICAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI

Si informano le Amministrazioni che il fornitore Gala S.p.A. - aggiudicatario di tutti i lotti della Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A., 12° edizione (EE12) -, in data 9 dicembre 2014 ha presentato a Consip formale richiesta di revisione dei prezzi ai sensi dell'art 115 del D.Lgs. n. 163/2006, motivandola con una straordinaria e imprevedibile diminuzione del prezzo del Brent, incidente sul criterio di aggiornamento adottato in Convenzione (il Consip Power Index™) e, dunque, sul prezzo da applicare alle P.A..

Tale istanza è stata respinta da Consip con provvedimento del 23 dicembre 2014. Successivamente, il fornitore Gala S.p.A., in data 10 febbraio 2015, ha proposto ricorso al TAR del Lazio per l'impugnazione del suddetto provvedimento di diniego, con contestuale istanza di sospensione del provvedimento stesso, richiedendo al TAR anche di individuare un differente criterio di aggiornamento del prezzo da applicare alle P.A..

Resta fermo che, in attesa della pronuncia cautelare del Giudice Amministrativo, le condizioni economiche previste dalla Convenzione Energia Elettrica 12 restano pienamente valide ed efficaci e pertanto il fornitore è, ad oggi, vincolato ad adempiere alle attività in essa previste senza alcuna riserva.

Consip provvederà a comunicare tempestivamente, tramite il Portale, qualsiasi informazione utile che dovesse intervenire nel frattempo e/o all'esito del giudizio pendente innanzi al TAR.

ATTENZIONE!!

RIMANE LO SBARRAMENTO DEI 20 MWh COME INDICATO ALL'ARTICOLO 3.1 DELLA GUIDA ALLA CONVENZIONE

3. Modalità della fornitura

3.1 Quantitativo minimo

Il quantitativo minimo ordinabile è pari a 20.000 kWh/anno. Nel caso di ordini multi-utenza, il quantitativo minimo medio ordinabile (pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente ordinato ed il numero di utenze da rifornire) è pari a 20.000 kWh/anno.

È facoltà del Fornitore accettare Ordinativi di Fornitura con quantitativi minimi inferiori a quanto sopra specificato.